

Rif.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Delibera di approvazione C.C. n. 147 del 7.7.94,
ricevuta dal Co.Re.Co. il 7.12.94 e divenuta ese-
cutiva; pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.9.94
al 12.8.94-.

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Tariffe e maggiorazioni

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- Art. 4 Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Art. 5 Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni
- Art. 6 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 7 Piano generale degli impianti
- Art. 8 Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 9 Autorizzazioni
- Art. 10 Anticipata rimozione
- Art. 11 Divieti e limitazioni
- Art. 12 Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Art. 13 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 14 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 15 Spazi privati per le affissioni

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 16 Oggetto
- Art. 17 Soggetto passivo
- Art. 18 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 19 Tariffe
- Art. 20 Affissioni dirette
- Art. 21 Dichiarazione
- Art. 22 Pagamento dell'imposta
- Art. 23 Rimborsi
- Art. 24 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 25 Funzionario responsabile
- Art. 26 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 27 Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art. 28 Pubblicità sonora
- Art. 29 Riduzioni
- Art. 30 Esenzione dell'imposta

CAPO IV

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 31 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 32 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 33 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 34 Riduzione del diritto
- Art. 35 Esenzione dal diritto
- Art. 36 Pagamento del diritto

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 37 Sanzioni tributarie ed amministrative
- Art. 38 Gestione del servizio

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39 Norme finali di rinvio
- Art. 40 Norma transitoria
- Art. 41 Entrata in vigore
- Art. 42 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Mirandola, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, è da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1993 (n. abitanti 21.572).

ART. 3

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 4

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio comunale di Mirandola, sono indicate e descritte nel "Regolamento per l'arredo urbano" approvato con atto di C.C. n. 551 del 10.11.1977 e successive varianti, che disciplina l'installazione, la modifica, rinnovo di insegne, targhe, pannelli pubblicitari e cartelli.
2. E' fatta salva la competenza del Comune di Mirandola di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 5

Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 21.516 unità registrate al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq 258 pari a mq 12 per ogni mille abitanti, pari a n. 368 fogli del formato 70 x 100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di arredo urbano e dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 6

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 40 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 60 per cento alle affissioni di natura commerciale.

ART. 7

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio comunale entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.
2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
3. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

ART. 8
Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 3 e 4, e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 7, il Funzionario responsabile può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

ART. 9
Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità di cui all'art. 4 del vigente Regolamento di arredo urbano, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta. L'autorizzazione suddetta è rilasciata previa acquisizione del parere della Polizia Municipale relativamente all'applicazione del Nuovo Codice della Strada e al parere della Commissione edilizia nei casi previsti dal suddetto Regolamento.
2. Per tutte le forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

ART. 10
Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 11
Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è da autorizzarsi di volta in volta, per tempi ed orari limitati, nonchè da svolgersi secondo le modalità previste nel documento. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana. E' altresì vietato il volantinaggio sui veicoli in sosta.

ART. 12
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 13 del presente Regolamento.

ART. 13
Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonchè le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

ART. 14
Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di locazione nella misura stabilita dal Comune di Mirandola.

ART. 15
Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ri pari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'art. 5, comma 1, del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.16

Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 17

Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 18

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 19 Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 20 Affissioni dirette

1. Il Comune di Mirandola stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 56 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni diverse; per tali fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs. 507/93.

ART. 21 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 17 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione, il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 22 Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente intestato al Comune di Mirandola o al concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione.

ART. 23 Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 24 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/93.

ART. 25 Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 26 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 27
Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'articolo 15 del D.Lgs. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancora ti al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93.

ART. 28
Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

ART. 29
Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 30
Esenzione dell'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO IV

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 31

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Mirando la costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 32

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 33

Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di

affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 34 Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 35 Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuitamente regolarmente autorizzati.

ART. 36 Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio, con le modalità previste all'art. 22 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 507/93, nonché gli eventuali interessi.
3. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 37
Sanzioni tributarie ed amministrative

1. Le sanzioni tributarie e amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 38
Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sul la pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39
Norme finali di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

ART. 40
Norma transitoria

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9 comma 2, del D.Lgs. 507/93, i versamenti della imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di versamento in conto corrente postale.

ART. 41
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 42
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera consiliare n. 27 del 26.01.1973 e tutte le modificazioni ad esso apportate.
2. Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.